



Banco Desio

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Statuto

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. Alla società sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata.

Art. 3 – Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E’ escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 131.474.807 azioni prive di valore nominale.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 19 comma 5 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 – Azioni – Soci

1. - Le azioni sono indivisibili.

2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
6. - La società può chiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, ai soggetti abilitati, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati, nei limiti e con le modalità consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti. Fermo quanto precede, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. In tal caso, salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

Art. 6 – Organi sociali

1. - Sono Organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Art. 7 – Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. – Ferme le competenze di legge e del presente statuto, ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, l'Assemblea autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate. Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione oppure ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e fermi i quorum previsti dalla legge, l'operazione con parti correlate non si considera autorizzata o non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione

assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione con parti correlate, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

7. – Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della società, determinandone altresì l'eventuale compenso. Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Presidente Onorario ha facoltà di assistere alle Assemblee e può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 18, comma 7 del presente statuto.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 comma 3, secondo periodo, del presente statuto), il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, la società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

2.– Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la società può prevedere, per ciascuna assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e subdeleghe in conformità alla normativa pro tempore vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente art. 7 comma 3 secondo periodo, del presente statuto.

3. - Fermo quanto previsto nel precedente comma 2, possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.

4. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 10 – Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata

dall'Assemblea, fatto salvo il caso di cui al precedente art. 9, comma 2.

2. - Al Presidente spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti; qualora sia previsto l'intervento in Assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato, ai sensi del precedente art. 9, comma 2, il Segretario è designato dal Presidente. Se ritenuto opportuno, il Segretario è assistito da uno o più scrutatori nominati dal Presidente.

4. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente, o da chi ne fa le veci.

5. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.

2. Le deliberazioni vengono assunte mediante voto palese con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.

4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 12 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.

3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, oppure dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 13 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società adotta il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. L'amministrazione è esercitata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) membri, secondo determinazione dell'Assemblea e in ogni caso nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile. Il controllo è svolto da un Comitato di Controllo sulla Gestione, composto da 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, individuati al suo interno in conformità alle disposizioni che seguono.

2. - Gli amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa anche

regolamentare pro tempore applicabile per lo svolgimento dei rispettivi incarichi in una banca emittente azioni quotate; in particolare, essi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore applicabile, nonché i limiti al cumulo di incarichi prescritti dalla stessa normativa. Ai fini di quanto previsto dalla normativa di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sui requisiti di professionalità, sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

4. - La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari, pro tempore vigenti e applicabili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente; qualora, in seguito alla decadenza dal predetto incarico, il numero residuo dei consiglieri indipendenti non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni anche statutarie che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei predetti requisiti decade anche dall'incarico di consigliere non indipendente. In ogni caso decade anche dall'incarico di consigliere non indipendente, pur in presenza del predetto numero minimo di consiglieri indipendenti, l'amministratore che abbia ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della società.

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza per lo svolgimento di tale incarico previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile. Il difetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, anche regolamentare pro tempore applicabile per lo svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di amministratore indipendente comporta la decadenza da entrambi i suddetti incarichi.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di quindici candidati. Le modalità di votazione assicurano che sia l'Assemblea a nominare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono la carica di componente del Controllo sulla Gestione.

6. - Ciascuna lista deve prevedere due distinte sezioni di nominativi, con assegnazione ai candidati di una numerazione progressiva, delle quali: (i) la prima sezione (ove utilizzata), deve indicare i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) la seconda sezione deve indicare almeno un candidato alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ogni sezione di ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare entrambi i generi ai fini del rispetto delle suddette disposizioni in materia. Inoltre, ogni lista avente una prima sezione che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un complessivo numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, considerando entrambe le sezioni, pari alla maggioranza del predetto numero di candidati.

7. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento; la suddetta quota viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

8. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

9. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia.

10. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curriculum dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di amministratore della Società (e se del caso anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue.

Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti al Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- dalla prima sezione della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene eletto un numero di amministratori pari al numero dei componenti da nominare (esclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) meno 1 (uno), secondo l'ordine progressivo indicato nella prima sezione della lista stessa;
- il restante amministratore (non appartenente al Comitato per il Controllo sulla Gestione), viene eletto dalla prima sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella prima sezione della lista stessa. Ove la prima sezione della Lista di Minoranza non sia stata utilizzata, tutti gli amministratori da nominare (non appartenenti al Comitato per il Controllo sulla Gestione) sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza. Ai fini dell'elezione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:
- dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza vengono eletti 2 (due) amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione nelle persone dei primi due candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella seconda sezione della lista stessa;
- il restante amministratore componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione viene eletto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella seconda sezione della lista stessa. L'amministratore così eletto assume la carica di Presidente del medesimo Comitato per il Controllo sulla Gestione.

15. - In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto

alla Lista di Maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle medesime liste risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero, in subordine, i candidati della lista di minoranza presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile e delle altre disposizioni vigenti. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. – Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ovvero del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza come richiamati dal presente statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato, ovvero non in possesso dei requisiti di indipendenza, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai predetti requisiti, non assumono la carica e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista (e sezione) del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza o, in mancanza, da candidati indicati in altra sezione della lista stessa e aventi i requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore applicabile. Qualora anche applicando tali criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore applicabile.

17. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

18. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile e delle altre disposizioni vigenti e applicabili, ivi incluse quelle relative al numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

19. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di idoneità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

20 - La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge. La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne le ragioni e, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli amministratori in carica e previo parere del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità degli altri componenti del medesimo Comitato. La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata e comporta anche la revoca di tali soggetti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza come previsti dal presente statuto scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile e delle altre disposizioni vigenti nonché nel rispetto delle successive disposizioni del presente articolo.

2. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare gli amministratori eletti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione li sostituirà, ove possibile, con i primi candidati non eletti della medesima

Lista di Minoranza (e dalla medesima sezione) degli amministratori cessati ovvero in ordine progressivo con i successivi candidati nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile e delle altre disposizioni vigenti e applicabili.

3. – Nei casi diversi da quello di cui al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione (diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) ai sensi dell'art. 2386 c.c., sempre nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile e delle altre disposizioni vigenti e applicabili. Ferma l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 ove possibile, la precedente previsione del presente comma 3 non trova applicazione in caso di sostituzione di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che sarà quindi sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio secondo quanto previsto del seguente comma.

4. – L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato assicura il rispetto dei principi di necessaria rappresentanza delle minoranze, equilibrio fra i generi nonché dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile.

In occasione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Minoranza, le singole candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 14, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la Lista di Maggioranza, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile e dalle altre disposizioni vigenti e applicabili.

5. – Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 16 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla normativa anche regolamentare e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepitata nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione adotta la regolamentazione interna avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze nonché quelle del Comitato per il Controllo sulla Gestione e dei comitati interni agli organi aziendali, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, fermo quanto previsto dalla normativa anche

regolamentare *pro tempore* vigente e dal presente statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti; nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio tiene in considerazione, tra l'altro, i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di collaborazione *partnership* o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica; iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche di *funding*, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori e/o investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL);
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; l'adozione, su richiesta dell'autorità stessa, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce (ferme restando le competenze assembleari in materia); la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un Codice Etico, un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative, o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale; in tali strumenti vengono precisate altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle predette regole, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;
- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti materie di competenza di quest'ultimo;
- l'approvazione di una politica aziendale per la promozione della diversità e della inclusività (anche all'interno del Gruppo), previo parere del Comitato competente in materia di nomine per la diversità all'interno degli Organi aziendali; la composizione di detti Organi deve infatti riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale e nella suddetta politica vengono identificate le misure per perseguire questo obiettivo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dalla società nell'esercizio della propria attività istituzionale; ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto porzioni di immobili di proprietà (anche in via non esclusiva), pertinenze o diritti reali gravanti su tali immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino

variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società partecipate quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, di Vice Direttori Generali (ove nominati), di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi nonché agli altri dipendenti individuati dalla regolamentazione interna a seconda dei ruoli;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- la nomina e la revoca dei componenti, nonché l'indicazione del Presidente, dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni istruttorie, propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti; il Presidente del Comitato competente in materia di rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri Comitati;

- ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, a) le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, e b) la proposta di autorizzazione assembleare al compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del predetto Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate ai fini dell'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente art. 7, comma 6;

- il conferimento al Presidente Onorario, ove nominato dall'Assemblea, di specifici incarichi di rappresentanza della società, in particolare in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ai sensi del successivo art. 20, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri per corrispondenza, a mani o tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima tramite posta elettronica. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione

e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - Ove nominato dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 7, comma 7, il Presidente Onorario – qualora non sia amministratore – può essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva sulle materie attinenti agli incarichi di rappresentanza allo stesso eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente Statuto.---

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. [23], o dal Direttore Generale o dal Segretario.

Art. 19 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

1. - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5.

3. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5.

4. - Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato.

5. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 20 - Organi e soggetti delegati:

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, può delegare parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri ai sensi del successivo art. 21, a un Amministratore Delegato o a un Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza. In caso di nomina sia di un Amministratore Delegato, sia di un Direttore Generale, le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e, dunque, anche al Comitato per il

Controllo sulla Gestione, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri che non siano parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 21 - Comitato Esecutivo:

1. - Il Consiglio di Amministrazione può designare un numero da tre a cinque dei propri membri che non siano parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, fermo restando che la partecipazione dei componenti del medesimo Comitato per il Controllo sulla Gestione alle riunioni del Comitato Esecutivo è da intendersi finalizzata al solo esercizio delle funzioni di controllo.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 17 del presente statuto.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio), l'Amministratore Delegato (ove non sia componente del Comitato medesimo) ovvero il Direttore Generale, a seconda del caso.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 18.

10. - Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione mettendo a disposizione apposita rendicontazione con congruo anticipo in vista della prima adunanza successiva.

Art. 22 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, a seconda del caso, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle predette cariche, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nella regolamentazione interna approvata dal Consiglio medesimo.

2. – L'Amministratore Delegato oppure il Direttore Generale, a seconda del caso, è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai quali la figura risponde.
3. - Il Consiglio stabilisce nella regolamentazione interna le modalità di sostituzione della figura dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, a seconda del caso, in caso di assenza o impedimento.
4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dagli eventuali Comitati endoconsiliari competenti, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche ai fini di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e ne stabilisce i poteri, i mezzi e la retribuzione.
5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per i responsabili delle principali funzioni aziendali ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché una specifica competenza in materia di (i) informativa contabile relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati, (ii) rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi delle disposizioni applicabili in materia, e (iii) gestione o controllo delle relative procedure amministrative e di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, maturata per un periodo di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa, ferme restando tutte le altre disposizioni applicabili ai suddetti responsabili delle principali funzioni aziendali, anche con riferimento alle tempistiche e modalità di accertamento dei predetti requisiti e di eventuale decadenza in assenza degli stessi.
6. - Al Dirigente preposto sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
7. - Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 a un dirigente diverso dal Dirigente preposto che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le precedenti previsioni di cui al presente art. 22, commi 4 e 5 dello statuto.

Art. 23 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).
2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale a uno o più dei suoi membri o al Direttore Generale (se nominato) per determinati atti e singoli affari.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti della società, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.
4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato oppure del Direttore Generale, a seconda del caso, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 24 - Comitato per il Controllo sulla Gestione

1. - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente all'organo di controllo di una banca emittente azioni quotate su un mercato regolamentato, nonché quelli ulteriori eventualmente disciplinati dalla regolamentazione interna. In particolare, il Comitato per il Controllo sulla Gestione – che si identifica con il comitato per il controllo

e la revisione contabile ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni modificative – vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull’indipendenza della società di revisione legale e sul processo di informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può svolgere, in conformità all’applicabile normativa, anche regolamentare, le funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all’obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d’Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Comitato per il Controllo sulla Gestione è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, i suoi componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Inoltre il Comitato per il Controllo sulla Gestione dispone di adeguati flussi informativi anche dalle funzioni di controllo, nonché ha piena autonomia nell’organizzazione e nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione segnala al Consiglio, nonché all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale (ove nominati), a seconda del caso, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l’adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l’efficacia.

4. - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, che si riunisce con cadenza periodica, viene convocato mediante avviso scritto inoltrato ai componenti per corrispondenza, a mani ovvero mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d’urgenza per i quali l’avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite posta elettronica. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l’avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. – Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono tenersi anche ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 18, comma 3.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

1. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell’esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco.

Art. 26 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - Utile d’esercizio

1. - L’utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato “a nuovo”, il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.
2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 a meno che la legge non disponga altrimenti.

Art. 30 - Disposizioni transitorie relative alle previsioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea Straordinaria in data 12 marzo 2026

1. - Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 12 marzo 2026 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria del nuovo testo statuario.

Statuto sociale aggiornato a seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria del 12 marzo 2026

Le precedenti modificazioni dello Statuto furono deliberate in data:

14 dicembre 1949	11 maggio 1967	23 aprile 1993	28 aprile 2006
19 aprile 1950	19 aprile 1968	18 novembre 1994	28 giugno 2007
13 marzo 1952	20 marzo 1969	28 aprile 1997	25 giugno 2009
20 marzo 1954	15 aprile 1972	16 novembre 1998	27 gennaio 2011
7 settembre 1955	20 aprile 1977	29 aprile 1999	29 novembre 2011
15 marzo 1956	17 ottobre 1979	28 aprile 2000	30 maggio 2013
5 settembre 1957	6 aprile 1981	27 aprile 2001	29 aprile 2014
23 ottobre 1961	7 ottobre 1988	30 aprile 2002	28 aprile 2015
14 novembre 1966	16 novembre 1990	29 giugno 2004	6 aprile 2017
3 luglio 2019	23 aprile 2020	15 aprile 2021	4 ottobre 2021
14 aprile 2022	27 aprile 2023	17 aprile 2025	18 dicembre 2025

e furono regolarmente iscritte ai sensi di legge.